



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA SINDACALE

N. 912 del 04/08/2017

SETTORE TECNICO
EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, AMBIENTE - 06 -

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NONCHE' DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE DEI DESIDERI 2017"

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel territorio comunale si sta sempre più diffondendo, soprattutto tra i giovani, l'abitudine di abusare di sostanze alcoliche, con gravi rischi per la propria salute e lo sviluppo psicofisico e con conseguenze per la cittadinanza dovute ai comportamenti di coloro che sono sotto gli effetti dell'alcool;
- le conseguenze sociali e personale derivanti dall'eccessivo consumo, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125/2001 *Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati* rivestono una valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che pertanto si rende necessario un intervento sostanziale che limiti l'abuso di alcool e le conseguenze connesse sia verso la persona che verso la comunità;
- frequentemente giungono agli organi di Polizia preposti alla vigilanza segnalazione o esposti da parte di cittadini che lamentano forti disagi dovuti a giovani che sotto i fumi dell'alcool si aggirano per il territorio producendo schiamazzi e danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica, specie nelle ore notturne, e del pubblico decoro, condizionando altresì in negativo la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete pubblica e alla sicurezza e incolumità pubblica;
- dai controlli degli organi di Polizia si evidenzia come l'abuso di bevande alcoliche negli orari dalle 21 alle 6 del mattino è dovuto, con buona percentuale, alla vendita di bottiglie

all'interno degli esercizi commerciali, anche in virtù della liberalizzazione degli orari del commercio che rendono possibili aperture prolungate e continuative anche nel periodo notturno, rendendo possibile il fatto che i giovani possano facilmente acquistare bevande alcoliche di ogni genere in tali esercizi sia di giorno che di notte, soprattutto all'interno del Centro storico della città, ma non solo;

RILEVATO CHE i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani per il clima di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne, che si viene a creare, comportando così una minore libertà di azione;

CONSIDERATO che nel centro storico del Comune di Ascoli Piceno si svolgerà, il 10 agosto 2017, la manifestazione denominata "NOTTE DEI DESIDERI 2017" che prevede iniziative, concerti, spettacoli, animazione e mercatini che avranno luogo durante la notte tra il 10 e l'11 agosto 2017, come da delibera di Giunta Comunale n. 128 del 27.07.2017;

PRESO ATTO delle indicazioni organizzative e provvedimenti espresse nel corso della Conferenza dei Servizi del 3 agosto 2017;

VALUTATO indispensabile che, lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che *"il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento dei specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non con tingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*.

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30.6.2014 e n. 3845 del 27.8.2014, con le quali i magistrati hanno avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali ed a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del D.Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RILEVATO che il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 all'articolo 7 comma 3-bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3-ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;

RILEVATO altresì che, durante la predetta Conferenza dei Servizi del 3 agosto 2017, è emersa la necessità di procedere alla regolamentazione degli orari di vendita, anche per asporto, e di regolamentare la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 287 del 9.07.2009 e ritenuto opportuno e necessario apportare alla stessa le specificazioni, modifiche ed integrazioni necessarie a renderne la maggiore efficacia rispetto alle esigenze introdotte dal richiamato articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per lo svolgimento della manifestazione denominata "NOTTE DEI DESIDERI 2017", attraverso diverse azioni, tra loro coordinate:

- il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche;
- il divieto di vendita e somministrazione di bevande analcoliche in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo a carico dei pubblici esercizi che effettuano la vendita di bevande analcoliche in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande analcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè all'interno del perimetro del centro storico come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 *Testo unico in materia di commercio;*
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,*

ORDINA

In occasione della manifestazione “Notte dei desideri 2017” che si svolgerà nel centro storico cittadino:

- 1) di consentire agli esercizi di acconciatore, di estetista, nonché ai titolari di tutte le ulteriori tipologie di attività esistenti nel centro storico il cui orario massimo di apertura è tuttora stabilito dalla legge o da regolamenti, di rimanere aperti nella giornata del 10 agosto, dalle ore 15:00 fino alle ore 06:00 dell'11 agosto 2017, in occasione della manifestazione denominata “Notte dei desideri 2017”, in deroga al limite orario di apertura giornaliera ed all'orario massimo di chiusura serale previsto dalle leggi e dai regolamenti di settore;
- 2) durante la predetta “Notte dei desideri 2017” del giorno 10 agosto 2017, a decorrere dalle ore 19:00 fino alle ore 6:00 del giorno successivo 11 agosto 2017, è fatto divieto assoluto:
 - a) ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, in sede fissa ed ambulante, di vendere e somministrare, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro o in lattine e contenitori in metallo;
 - b) di utilizzare, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori in metallo, per il consumo di bevande;
- 3) Nell'ambito territoriale di svolgimento della manifestazione e nella medesima fascia oraria di cui al precedente punto 2 è, altresì, fatto obbligo nel caso di vendita o somministrazione di bevande in contenitori di plastica che la stessa sia effettuata previa asportazione dei tappi di chiusura;
- 4) Nella predetta fascia oraria, dalle ore 19:00 del 10 agosto alle ore 6:00 del giorno successivo, è vietato a chiunque il consumo di bevande alcoliche, in aree pubbliche, piazze, strade, giardini, parchi, ad eccezione delle aree esterne di pertinenza dei pubblici esercizi di somministrazione, di cui al precedente punto 2 lettera a), la cui occupazione di suolo sia stata regolarmente autorizzata, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori;
- 5) Il divieto di cui al precedente punto 2 lettera a) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

6) Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto “*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*”;

7) è altresì previsto:

- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto “*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*”;

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità fino alla conclusione dell'evento.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa ed al Servizio SUAP, al Servizio Comunicazione per le attività di informazione a mezzo della stampa locale, mediante avviso sul sito internet del Comune di Ascoli Piceno e mediante appositi manifesti affissi negli spazi pubblici;
- venga trasmessa al Prefetto di Ascoli Piceno per l'adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L. 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Avv. Guido Castelli

RELAZIONE ISTRUTTORIA

DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NONCHE' DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE DEI DESIDERI 2017"

Nel territorio comunale si sta sempre più diffondendo, soprattutto tra i giovani, l'abitudine di abusare di sostanze alcoliche, con gravi rischi per la propria salute e lo sviluppo psicofisico e con conseguenze per la cittadinanza dovute ai comportamenti di coloro che sono sotto gli effetti dell'alcool.

Le conseguenze sociali e personale derivanti dall'eccessivo consumo, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125/2001 *Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati* rivestono una valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che pertanto si rende necessario un intervento sostanziale che limiti l'abuso di alcool e le conseguenze connesse sia verso la persona che verso la comunità.

Frequentemente giungono agli organi di Polizia preposti alla vigilanza segnalazione o esposti da parte di cittadini che lamentano forti disagi dovuti a giovani che sotto i fumi dell'alcool si aggirano per il territorio producendo schiamazzi e danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica, specie nelle ore notturne, e del pubblico decoro, condizionando altresì in negativo la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete pubblica e alla sicurezza e incolumità pubblica;

Dai controlli degli organi di Polizia si evidenzia come l'abuso di bevande alcoliche negli orari dalle 21 alle 6 del mattino è dovuto, con buona percentuale, alla vendita di bottiglie all'interno degli esercizi commerciali, anche in virtù della liberalizzazione degli orari del commercio che rendono possibili aperture prolungate e continuative anche nel periodo notturno, rendendo possibile il fatto che i giovani possano facilmente acquistare bevande alcoliche di ogni genere in tali esercizi sia di giorno che di notte, soprattutto all'interno del Centro storico della città.

I fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani per il clima di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne, che si viene a creare, comportando così una minore libertà di azione;

Nel centro storico del Comune di Ascoli Piceno si svolgerà, il 10 agosto 2017, la manifestazione denominata "NOTTE DEI DESIDERI 2017" che prevede iniziative, concerti, spettacoli, animazione e mercatini che avranno luogo durante la notte il 10 e l'11 agosto 2017, come da delibera di Giunta Comunale n. 128 del 27.07.2017;

In data 3 agosto 2017 si è svolta la Conferenza dei Servizi che ha dettato una serie di indicazioni operative ed organizzative per lo svolgimento della manifestazione in oggetto.

Si valuta conseguentemente necessario che, lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

L'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che *“il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento dei specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non con tingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*.

Le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30.6.2014 e n. 3845 del 27.8.2014, con le quali i magistrati hanno avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali ed a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del D.Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

L'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

Il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 all'articolo 7 comma 3-bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3-ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno.

A tal fine, nel corso della predetta conferenza dei servizi, tra l'altro, è emersa la necessità di procedere alla regolamentazione degli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Si ritiene opportuno quindi apportare alla precedente Ordinanza n. 287 del 9.07.2009 le specificazioni, modifiche ed integrazioni necessarie a renderne la ancor maggiore efficacia rispetto alle esigenze introdotte dal richiamato articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017.

tutto ciò premesso, si propone pertanto un'ordinanza che abbia il seguente contenuto dispositivo:

- 1) di consentire agli esercizi di acconciatore, di estetista, nonché ai titolari di tutte le ulteriori tipologie di attività esistenti nel centro storico il cui orario massimo di apertura è tuttora stabilito dalla legge o da regolamenti, di rimanere aperti nella giornata del 10 agosto, dalle ore 15:00 fino alle ore 06:00 dell'11 agosto 2017, in occasione della manifestazione denominata *“Notte dei desideri 2017”*, in deroga al limite orario di apertura giornaliera ed all'orario massimo di chiusura serale previsto dalle leggi e dai regolamenti di settore;

- 2) durante la predetta “Notte dei desideri 2017” del giorno 10 agosto 2017, a decorrere dalle ore 19:00 fino alle ore 6:00 del giorno successivo 11 agosto 2017, è fatto divieto assoluto:
 - a. ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, in sede fissa ed ambulante, di vendere e somministrare, fatto salvo quanto specificato al punto 4, bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro o in lattine e contenitori in metallo;
 - b. di utilizzare, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori in metallo, per il consumo di bevande;
- 3) Nell’ambito territoriale di cui al precedente punto 1 e nella medesima fascia oraria di cui al precedente punto 2 è, altresì, fatto obbligo nel caso di vendita o somministrazione di bevande in contenitori di plastica che la stessa sia effettuata previa asportazione dei tappi di chiusura;
- 4) Nella predetta fascia oraria, dalle ore 19:00 del 10 agosto alle ore 6:00 del giorno successivo, è vietato a chiunque il consumo di bevande alcoliche, in aree pubbliche, piazze, strade, giardini, parchi, ad eccezione delle aree esterne di pertinenza dei pubblici esercizi di somministrazione, di cui al precedente punto 2 lettera a), la cui occupazione di suolo sia stata regolarmente autorizzata, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori;
- 5) Il divieto di cui al precedente punto 2 lettera a) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- 6) Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto “*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*”;
- 7) è altresì previsto:
 - l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - l’obbligo, prima della chiusura serale dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
 - di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
 - di evitare assembramenti all’esterno e nelle immediate vicinanze;

Ascoli Piceno, 4 agosto 2017

Il Dirigente
Arch. Ugo Galanti

